

CENNI SULL'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL CONCETTO DI "DANNO NON PATRIMONIALE"

La presente breve disamina mira a fornire alcuni spunti di riflessione in ordine all'evoluzione del concetto di "danno non patrimoniale" realizzatosi attraverso plurimi interventi giurisprudenziali susseguitesi nel corso del tempo. L'analisi evidenzia l'evoluzione del criterio identificativo di tale categoria di danno e, per altro verso, cerca di spiegare i criteri per la sua, sempre difficile, quantificazione.

1. Criteri per l'individuazione del danno non patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2059 c.c., i danni non patrimoniali possono essere risarciti *"solo nei casi determinati dalla legge"*.

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto che l'unica norma *ad hoc* tipizzante fosse l'art. 185, co. 2 c.p. e, dunque, che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo a seguito della commissione di un reato e si risolvesse nel cd. *pretium doloris*, ovvero la sofferenza psicologica avvertita dalla persona offesa.

Con un primo importante intervento del **14 luglio 1986, sentenza n. 184, la Corte Costituzionale** sanciva, però, la differenza tra il c.d. "danno-evento" e il c.d. "danno-conseguenza": il primo è costituito dal fatto materiale e naturalistico che integra la fattispecie dell'illecito civile; il secondo si compone dell'insieme di fatti carichi di conseguenze negative per il soggetto che subisce il fatto dannoso e si trovano con esso in rapporto di causalità.

Nella medesima sentenza si dava conto dell'esistenza del cd. danno biologico, ovvero della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto, tutelata dall'art. 32 Cost. e si affermava, infine, che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c. implicava la risarcibilità del suddetto danno biologico in sé considerato, senza preoccuparsi se vi fosse sotteso anche un danno patrimoniale.

In prospettiva più generale, la Corte Costituzionale riteneva, poi, che i valori fondamentali della persona umana, racchiusi nella Costituzione, fossero beni giuridici autonomi, la cui lesione rilevava in via diretta *ex art. 2043 c.c.*, senza bisogno di invocare l'art. 2059 c.c. In tal modo si veniva a creare un sistema risarcitorio a tre uscite: 1) danno patrimoniale, 2) danno morale *ex art. 2059 c.c.*, 3) danno biologico, questi due ultimi ricompresi nella categoria del danno non patrimoniale.

Con le successive **sentt. Cass. Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827-8828** si rimodellava l'intero sistema individuando due categorie di danni risarcibili: 1) danno patrimoniale e 2) danno non patrimoniale. Quest'ultimo è idoneo a ricomprendere ogni tipo di danno che non colpisca il patrimonio del danneggiato, come il danno morale soggettivo, il danno biologico e il cd. danno esistenziale, ovvero la lesione di altri interessi costituzionalmente rilevanti e inerenti ad un aspetto della personalità umana, *ex art. 2 Cost.*

Se le sentenze appena citate avevano avuto il merito di semplificare lo schema risarcitorio, esse però avevano creato i presupposti, proprio per l'ampiezza del concetto di danno non patrimoniale, per il fiorire di una infinità di richieste risarcitorie inerenti interessi tra i più svariati, spesso anche di scarsa rilevanza.

Anche per cercare di arginare la proliferazione delle richieste risarcitorie, interveniva nuovamente la **Corte di Cassazione, SS.UU., con le sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972-26973-26974-26975 (cd. sentenze gemelle o sentenze di San Martino)**, ove si stabiliva che:

- Tutti i danni agli interessi della persona umana che integrino i requisiti dell'art. 2043 c.c. e che siano dichiarati risarcibili da una specifica norma di legge o dai valori costituzionali, rientrano nei danni non patrimoniali *ex art.* 2059 c.c. Essi sono sempre danno-conseguenza e mai danno-evento;
- Il *danno morale* non è un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, la sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. L'intensità e durata nel tempo della sofferenza possono incidere solo sul *quantum*, ma non sull'*an* del risarcimento;
- La definizione di danno biologico fornita dal Codice delle assicurazioni private (artt. 138-139 d.lgs. 09 settembre 2005, n. 209), come della “*lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito*”, è suscettibile di generale applicazione;
- Il *danno esistenziale* non può assurgere a categoria autonoma dal danno non patrimoniale, ma descrive semplicemente il peggioramento della qualità della vita dovuto alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Non sono quindi risarcibili i cd. danni bagatellari, ovvero i fastidi e i piccoli imprevisti della quotidianità;
- Anche nella responsabilità contrattuale vi è spazio per il risarcimento dei danni non patrimoniali, se il contratto era teso al soddisfacimento di interessi esulanti l'aspetto pecuniario;
- Si ha duplicazione di risarcimento qualora si faccia una separata considerazione del cd. danno biologico e della sofferenza patita dalla vittima di un reato, poiché le due poste del danno devono essere unitariamente viste. Il medesimo discorso vale per il danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale;
- Sotto l'aspetto probatorio, il danno biologico richiede un accertamento medico-legale, mentre per gli altri pregiudizi non patrimoniali si può ricorrere alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Anche solo i semplici cenni di cui sopra, permettono di comprendere come, pur in assenza di particolari modifiche legislative, il concetto di danno non patrimoniale abbia subito dilatazioni e contrazioni significative nel corso del tempo, a dimostrazione del ruolo sempre relevantissimo della giurisprudenza in questa evoluzione e questo nonostante il nostro ordinamento rientri tra quelli cd. di *civil law* e non di *common law*, caratterizzati questi ultimi, per essere le norme ricavate proprio dall'esperienza giurisprudenziale che, nel decidere il caso singolo, condiziona anche la decisione di quelli futuri.

2. *Criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale*

Se la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione e interpretazione del concetto di danno non patrimoniale, altrettanto può dirsi per l'individuazione dei criteri per la sua quantificazione.

Con la **sent. Cass., Sez. III, 07 giugno 2011, n. 12408** le cd. tabelle milanesi divenivano criterio valido su tutto il territorio nazionale per la determinazione del danno non patrimoniale. Il cittadino che avesse visto una liquidazione di tale danno in base a diversi parametri, avrebbe dovuto sollevare

tale doglianza già in grado di appello e solo successivamente in Corte di cassazione. Ciò per garantire l'equità e, quindi, la parità di trattamento tra i vari Tribunali d'Italia.

Peraltro, con **sent. Cass., Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402**, la Suprema Corte correggeva il tiro, affermando che il giudice non ha l'obbligo di utilizzare sempre e comunque le tabelle del Tribunale di Milano, bensì solo di liquidare, eventualmente anche utilizzando altre tabelle, in modo non gravemente difforme dai parametri milanesi.

Con **sent. Cass., Sez. III, 06 marzo 2014, n. 5243**, si è specificato che l'obiettivo ultimo del Giudice dev'essere il ristoro integrale del danno non patrimoniale. Solido punto di partenza possono essere, in questo senso, le tabelle milanesi: ciò però non può escludere la cd. personalizzazione del danno, ovvero la valorizzazione delle peculiarità del caso concreto che, in casi specifici, può portare ad uno scostamento dalle tabelle stesse.

3. Considerazioni conclusive

Lo scopo della breve disamina sopra esposta, che non ha e non vuole avere carattere di esaustività, si prefigge di evidenziare le incertezze che da sempre accompagnano la materia del danno non patrimoniale, dato che questo tipo di pregiudizio mira alla risarcibilità di sofferenze e patimenti non immediatamente esperibili dall'esterno e non immediatamente computabili in termini di denaro (se non quale ristoro per equivalente).

Se ciò da un lato può creare incertezza e, forse, a decisione sperequate tra di loro, dall'altro lato apre un interessante spazio difensivo per l'avvocato che sappia dimostrare fino a che punto il proprio assistito abbia ricevuto nocumento da un determinato fatto illecito, tenuto anche conto dell'amplissima potenziale casistica.

Malo, 24 gennaio 2014

Avv. Vasco Egidio Meneguzzo e dott. Alberto Antico per www.italiaius.it